

(N. 556-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 maggio 1954 (V. Stampato N. 837)*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1954*

*modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 agosto 1954 (V. Stampato N. 837-B)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Autorizzazione di limiti d'impegno per la concessione, ai sensi del testo unico
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, di contributi in annualità
per la costruzione di case popolari, per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono fissati i seguenti limiti di impegno entro i quali il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modifi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

cazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari:

a) lire 1.500 milioni per l'esercizio 1954-1955;

b) lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1958-59 compreso.

Art. 2.

La determinazione dei limiti del contributo statale e la distribuzione dei contributi per provincia e, nei limiti della provincia, tra i diversi tipi di enti verranno fissate anno per anno dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, sentita una Commissione composta di tre senatori e di tre deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, nonchè dei seguenti membri nominati dal **Ministro**: tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, designati dalle rispettive organizzazioni, due rappresentanti di Istituti delle case popolari, quattro funzionari del Ministero e un rappresentante degli istituti finanziatori.

Art. 3.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1992-93.

Art. 4.

La spesa di lire 1.500 milioni relativa all'esercizio finanziario 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.